

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Riccardo Ferretti, nella qualità di difensore del sig. **Savarese Marco**, (c.f. **SVRMRC85R03H501S**), nel giudizio nrg. **2515/2023** pendente dinanzi alla Sez. IV del TAR Lazio – Roma, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza all'**Ordinanza della Sezione 4^a del TAR Lazio – Roma, n. 3879/2023 del 09/03/2023 emessa nel giudizio nrg. 2515/2023.**

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale:
TAR Lazio – Roma, nrg. 2515/2023.

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Savarese Marco (**ricorrente**)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);
- Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale (**Amministrazione intimata**)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati ed oggetto del giudizio:

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) della valutazione pari a 24,625 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) del quesito n. 33 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

per quanto di ragione:

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a) (codice INF), pubblicata da RIPAM in data 12/12/2022, laddove colloca il ricorrente alla posizione 176 con 24,625 punti complessivi;

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente

nonché per l'accertamento:

e) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 33, aggiuntivi rispetto ai 24,625 già conseguiti all'esito della prova scritta.

3.1. Sunto dei motivi di ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEI QUESITI CONTESTATI.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA ESATTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il primo ed unico motivo di ricorso si contesta l'irragionevolezza del quesito n. 33 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso indetto per la copertura, presso diverse amministrazioni, di 2293 posti su ruoli non dirigenziali.

Il quesito recita come segue:

Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato

1° Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria

2° Valorizzi pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo

3° Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri

Orbene, la censura riferita al quesito è finalizzata a porre in evidenza l'illogicità ed ambiguità dello stesso.

Il motivo si riporta alla giurisprudenza del TAR Lazio, afferente proprio al quesito in questione, per cui:

“Osservato, infatti, che la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione resistente, nel riferirsi all'opportunità di organizzare “una serata in pizzeria”, sembra introdurre all'interno del quesito profili di ambiguità suscettibili di indurre in errore i candidati, impedendo loro l'individuazione della risposta corretta;” (Cfr. TAR Lazio, Sez. IV°, ordinanza n. 6659/2022)

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale di merito, relativa al profilo professionale identificato con il **Codice INF**, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, si allega al presente avviso la graduatoria in questione:

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio – Roma con Ordinanza della Sezione 4^a del TAR Lazio – Roma, n. 3879/2023 del 09/03/2023 emessa nel giudizio nrg. 2515/2023.

7. Testo integrale del ricorso:

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
– ROMA**

Ricorre Savarese Marco nato a Roma (RM) il 03.10.1985, (c.f. **SVRMRC85R03H501S**), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. **FRRRCR92A11F839U**), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 663383.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore

Commissione del concorso pubblico a 2293 posti a di personale non dirigenziale in persona del legale rapp.te p.t.;

Nonché nei confronti:

De Giuseppe Edoardo domiciliato presso l'indirizzo PEC edoardodegiuseppe@postecert.it;

Nunzi Maurizio domiciliato presso l'indirizzo PEC nunzimauro@pec.it;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) della valutazione pari a 24,625 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) del quesito n. 33 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

per quanto di ragione:

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a) (codice INF), pubblicata da RIPAM in data 12/12/2022, laddove colloca il ricorrente alla posizione 176 con 24,625 punti complessivi;

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente

nonché per l'accertamento:

e) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 33, aggiuntivi rispetto ai 24,625 già conseguiti all'esito della prova scritta.

FATTO

A) Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021.

Nello specifico, il ricorrente partecipava per le n. 464 posizioni relative al profilo assistente scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico, definite dal **Codice INF**.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata in **due fasi**:

- **Una prova selettiva scritta**, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata **dall'art. 6 del Bando**, consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in **60 minuti**, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e **idoneità fissata a 21**. Per ciascuna risposta veniva

attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta +0,75 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,25 punti.

Inoltre, una parte del questionario veniva dedicata ai quesiti situazionali (n. 8 quesiti), **relativi a problematiche organizzative e gestionali, dove veniva richiesto al candidato di decidere, tra tre diversi corsi di azione proposti, quello più efficace per fronteggiare la problematica posta**. A seconda dell'efficacia della risposta fornita veniva assegnato un punteggio differente, nello specifico:

- risposta "più efficace" + 0,75 punti (corso di azione ritenuto più efficace nel fronteggiare la problematica posta);
- risposta "neutra" +0,375 punti (corso di azione ritenuto mediamente efficace nel fronteggiare la problematica posta);
- risposta "meno efficace" 0 punti (corso di azione ritenuto inefficace nel fronteggiare la problematica posta);
- **Una fase di valutazione titoli**, regolata dall'art. 7 del Bando, alla quale hanno accesso esclusivamente i candidati risultati idonei alla prova scritta;

B) Il ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando.

In data 08/07/2022, l'Amministrazione pubblicava gli esiti della prova scritta ed il sig. Savarese prendeva atto del punteggio conseguito pari a 24,625 punti che gli consentiva di accedere alla successiva fase concorsuale.

In data **12/12/2022**, terminata la fase di valutazione dei titoli, veniva pubblicata la graduatoria finale di merito che vedeva il ricorrente nominato vincitore e collocato alla **posizione 176 con 24,625 punti**.

Sicché, il ricorrente visionava il proprio questionario e si rendeva conto della presenza di un quesito situazionale del tutto irragionevole ed illogico, ossia il quesito **n. 33 del test somministrato** in sede di prova, la cui ambigua formulazione determinava per il ricorrente la perdita di 0,375 punti, punteggio che, alla luce del collocamento in graduatoria, costava al ricorrente almeno 37 posizioni in graduatoria, e, conseguentemente, la possibilità di essere assegnato presso la sede di prima preferenza.

Il quesito in questione è già stato oggetto di pronuncia cautelare da parte di codesto on.le TAR (Cfr. **TAR Lazio, Sez. IV°, ordinanza n. 6659/2022**).

Il punteggio assegnato al ricorrente ed il suo collocamento in graduatoria sono illegittimi e gravemente lesivi dei suoi interessi, sicché se ne chiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per il seguente

MOTIVO

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEI QUESITI CONTESTATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA ESATTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione (24,625/30) assegnata alla prova scritta del ricorrente risulta ingiustamente inferiore rispetto a quella che avrebbe meritato, ciò a causa di un quesito situazionale che risulta manifestamente **ambiguo** ed irragionevole, la cui formulazione non ha consentito al ricorrente di poter individuare la risposta corretta, perdendo, per tale ragione, la possibilità di ottenere il massimo punteggio previsto per il quesito (0,75 punti).

Nel dettaglio, il quesito in questione è contraddistinto dal numero **33** del test somministrato al ricorrente.

I.a. Il quesito situazionale n. 33 recita:

Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato

1° Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria (opzione indicata come esatta dall'Amministrazione)

2° Valorizzi pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo (opzione indicata dal ricorrente)

3° Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri

La **1° opzione** è stata ritenuta dall'Amministrazione la "più efficace", mentre la **2° opzione** di risposta, scelta dal ricorrente, è stata ritenuta "neutra" con attribuzione di metà punteggio pari a + 0,375 punti.

Orbene, nonostante l'amplissima discrezionalità che connota la materia dei quesiti situazionali, **quest'ultima non sfugge al sindacato del giudice amministrativo laddove si sia in presenza di macroscopici profili di illogicità ed irragionevolezza, come accade nel caso di specie** dove l'Amministrazione ha indicato come opzione più efficace **quella di organizzare una pizza con i colleghi**, invece di premiare con il massimo punteggio un'attività **proattiva** di **team building** comprovante la capacità di gestione, sviluppo e direzione di un **team di lavoro**.

Sulla legittimità di tale quesito si è già espresso, seppur in sede cautelare, codesto on.le TAR: **"Osservato, infatti, che la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione resistente, nel riferirsi all'opportunità di organizzare "una serata in pizzeria", sembra introdurre all'interno del quesito profili di ambiguità suscettibili di indurre in errore i candidati, impedendo loro l'individuazione della risposta corretta;"** (Cfr. **TAR Lazio, Sez. IV°, ordinanza n. 6659/2022**)

Invero, non ben si comprende come una **serata in pizzeria**, attività da svolgersi **fuori** dall'orario di lavoro ed alla quale non è assolutamente detto che potranno partecipare tutti i membri del team, possa avere un effetto migliorativo sul **lavoro di gruppo** rispetto ad una riunione durante la quale verranno valorizzati **pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo** e che, come emerge dal tenore del quesito, viene indetta proprio al fine di realizzare una **maggiore integrazione del gruppo di lavoro**.

Si rilevi come nella **2° opzione** di risposta viene precisamente specificato che la valorizzazione dei contributi individuali è finalizzata **in favore del gruppo** di lavoro e non allo scopo di elogiare i singoli.

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Sfugge ai criteri di mera logica e ragionevolezza, ed appare evidentemente ambigua, la decisione dell'Amministrazione di premiare con il massimo punteggio un corso di azione chiaramente **non professionale** (organizzare una "pizzata" con i colleghi) rispetto ad un'attività di *team building* da svolgersi durante l'orario lavorativo.

Il carattere di ampia discrezionalità che regola la materia non può giustificare decisioni **assolutamente illogiche** volte a preferire corsi d'azione **palesamente meno efficaci** sul piano dello sviluppo professionale e lavorativo rispetto ad altri.

Sul sindacato del GA rispetto ai quesiti situazionali, si è da ultimo pronunciato codesto on.le TAR che ha affermato: "*Orbene il Collegio, pur riconoscendo l'esistenza di forti limiti al sindacato giudiziale sui quesiti situazionali, vertendosi in una materia connotata da amplissima discrezionalità (cfr. Tar Lazio - Roma, 31 gennaio 2022 n. 1122 di questa Sezione), ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per censurare le valutazioni dell'Amministrazione: la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta "3" rispetto a quella fornita dal ricorrente appare manifestamente illogica ed irragionevole*" ed ancora "*Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più opportuna non può che essere la prima, quella scelta dalla ricorrente, giacché la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente allo scopo di far comprendere all'ipotetico collaboratore che non estendere l'invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all'interno dell'ufficio*" (TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 11793/2022).

Inoltre, la soluzione prescelta dall'Amministrazione di certo non può essere definita "PROATTIVA", criterio stabilito dalla stessa Amministrazione per graduare i valori di punteggio attribuiti alle risposte dei quesiti situazionali, **sotto un profilo professionale**, poiché tesa ad **evitare** di affrontare in maniera diretta il problema posto dal quesito ossia la carenza di integrazione tra i membri del team.

Di contro la 2° opzione di risposta (scelta dal ricorrente), concerne un comportamento certamente di tipo proattivo, poiché volto alla risoluzione del problema affrontandolo in modo diretto: riunire il team e valorizzare i risultati dei singoli in un'ottica di squadra è proprio quello che viene richiesto ad un responsabile in situazioni come quelle proposte dal quesito. Certamente l'organizzazione di una serata in pizzeria, invece, non rientra tra le mansioni di chi riveste ruoli direttivi nell'ambito di uffici pubblici.

In virtù di quanto suesposto, che determina l'illegittimità del quesito per **manifesta illogicità ed irragionevolezza**, al ricorrente spetta il riconoscimento di **+0,375 punti, ossia la differenza tra il punteggio conseguito, pari + 0,375, ed il massimo punteggio conseguibile per il quesito, ossia + 0,75.**

Tale punteggio, sommato ai 24,625 punti totali conseguiti in graduatoria, consentirà al sig. Savarese di migliorare di almeno 37 posizioni il proprio piazzamento in graduatoria, con un aumento esponenziale delle possibilità di accedere alla sede di prima scelta.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente e deriva dal fatto che il mancato riconoscimento del pieno punteggio per il quesito impugnato, determina il serio pericolo che il sig. Savarese non riesca ad ottenere la sede di lavoro di prima preferenza e venga, conseguentemente, assegnato ad una sede lavorativa più disagiata.

Appare evidente che, nella denegata ipotesi in cui codesto on.le Collegio non concedesse la tutela cautelare richiesta, la prosecuzione e definizione delle operazioni di scelta sede comprometterebbe in maniera determinante le possibilità del ricorrente di conseguire il bene della vita ambito – e meritato – consistente nella sede lavorativa più vicina alla propria famiglia.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di **disporre il riesame del punteggio attribuito alla prova scritta del sig. Savarese con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria.**

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, relativamente al profilo codice INF, **conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.**

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato costituito.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed il CU dovuto è pari ad €. 325,00.

Napoli – Roma, lì 06/02/2023

Avv. Riccardo Ferretti